

Previdenza più estesa LPP 2024

Persone assicurate

Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22'050.--. Devono essere assicurati:

- i rischi morte e invalidità, dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età
- le prestazioni di vecchiaia, dal 1° gennaio successivo al compimento del ventiquattresimo di età


I lavoratori indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei lavoratori dipendenti.

Base salariale: salario annuo assicurato

Con un salario AVS di CHF 88'201.-- o superiore, il salario annuo assicurato ammonta costantemente a CHF 62'475.--.

Con un salario AVS compreso tra CHF 29'401.-- e CHF 88'200.--, il salario annuo assicurato corrisponde al salario AVS meno CHF 25'725.--.

Con un salario AVS compreso tra CHF 22'051.-- e CHF 29'400.--, il salario annuo assicurato ammonta costantemente a CHF 3'675.--.



Contributi

I contributi annui vengono calcolati in percentuale del salario annuo assicurato e sono per almeno la metà a carico del datore di lavoro. I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali o mensili.

Aliquote contributive in percentuale del salario assicurato

Età	Piano B40		Piano B50		Piano B60	
	Contributi	Accrediti di vecchiaia	Contributi	Accrediti di vecchiaia	Contributi	Accrediti di vecchiaia
18-24	1.4%	0.0%	1.7%	0.0%	1.9%	0.0%
25-34	9.0%	7.0%	9.2%	7.0%	9.6%	7.0%
35-44	12.6%	10.0%	12.9%	10.0%	13.3%	10.0%
45-54	18.2%	15.0%	18.7%	15.0%	19.3%	15.0%
55-65 / 64	19.7%	18.0%	20.4%	18.0%	21.2%	18.0%
Supplemento copertura infortuni ¹⁾	0.5%	-	0.5%	-	0.5%	-

1) per l'inclusione volontaria degli infortuni di assicurati non soggetti alla LAINF

Nei contributi sono compresi gli accrediti di vecchiaia previsti dalla legge, i contributi per il fondo di garanzia, i contributi per le prestazioni di rischio invalidità e decesso nonché le spese di amministrazione.

Interlocutori per eventuali domande

Cassa pensione MOBIL
Wölflistrasse 5
3006 Berna

Telefono 031 326 20 19
e-mail info@pkmobil.ch
Internet www.pkmobil.ch

Previdenza più estesa LPP 2024

Genere di prestazioni	Piano B40	Piano B50	Piano B60
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia con opzione di capitale	Per la determinazione della rendita di vecchiaia vedasi in basso
Accrediti di vecchiaia	7/10/15/18 % del salario assicurato
Rendita per figli di pensionato	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio

Prestazioni in caso di invalidità

Rendita d'invalidità Periodo d'attesa 12 mesi *	40% del salario assicurato	50% del salario assicurato	60% del salario assicurato
Rendita per figli d'invalido Periodo d'attesa 12 mesi*	20% della rendita d'invalidità, per ogni figlio		
Esonero dal pagamento dei contributi Periodo d'attesa 3 mesi	L'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso per l'ammontare totale dei contributi		

* al più presto dopo il termine delle prestazioni d'indennità giornaliera (generalmente dopo 24 mesi)

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per coniugi / Rendita per conviventi	60% della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso
Rendita per orfani	20% della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio
Capitale di decesso	Corrispondente all' avere di vecchiaia disponibile, sempre che esso non venga utilizzato per il finanziamento di una rendita per coniugi / rendita per conviventi

Per le prestazioni sono determinanti il regolamento di previdenza ed il rispettivo piano di previdenza.

Disposizioni per la rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all' avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta:

- dall'età all'inizio dell'assicurazione
- dall'ammontare del salario assicurato
- dai futuri accrediti di vecchiaia
- dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari
- dal tasso d'interesse**
- dall'aliquota di conversione per la rendita**

** definiti dalla Commissione d'assicurazione; per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP) vigono le prescrizioni minime legali.